



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
COMUNE DI FOGLIANISE (BN)

Modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 566/93

D. Lgs. 15.11.1993, n. 507

REGOLAMENTO  
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DIRITTI  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
COMUNALI

~~ORIGINALE~~

*Adopted by the Mayor  
Council n. 58  
of 22/10/94*

Tel. 0824/878064-878072 - Fax 878445

C.A.P. 82030

COMUNE DI FOGLIANISE  
PROVINCIA DI BENEVENTO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - OGGETTO.

Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale le modalità di effettuazione della pubblicità e l'applicazione dell'imposta relativa, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei diritti connessi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti la prima al pagamento dell'imposta, la seconda al pagamento di un diritto a favore del Comune.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Il Comune di Foglianise la cui popolazione residente al 31.12.1992 è di 3375 abitanti, ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93, rientra nella classe V alla quale sono direttamente collegate le tariffe e i diritti previsti dal citato Decreto.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

E' soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.



E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari poliacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 7 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 8 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA.

Per pubblicita' luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicita' sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicita' ordinaria illuminata si intende quella che e' resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 9 - DICHIARAZIONE.

I soggetti passivi di cui all'art. 5 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicita', a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

DI FOGLIA

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### Art. 10 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

Per la pubblicità ordinaria sia annuale che di durata superiore a tre mesi, nonché effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a L.1.000 (mille) per ditte e la frazione non è superiore a L.500 (cinquecento) o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescrizione dichiarata.

per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

#### Art. 11 PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto oltre al pagamento della tassa O.S.A.P. anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione la cui determinazione è riservata alla G.M. con un minimo di 10 volte ed un massimo di 50 volte l'imposta relativa.

COMUNE  
\*  
/

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

#### Art. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Il Comune, ove lo ritenga più conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, si riserva la facoltà di affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) Legge 8.6.1990, n.142, o ai soggetti nell'Albo dei Concessionari per i Tributi locali, previsti e disciplinati ai fini dell'imposta sulla pubblicità, e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.566/93.

Il servizio per la riscossione e l'accertamento dell'imposta Comunale sulla pubblicità è gestita direttamente dal Comune.

#### Art. 13 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, l'importo delle soprattasse e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune, per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario.

Il Comune, in caso di gestione diretta, o il Concessionario del Servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al contraente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

#### Art. 12 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Gli impianti dovranno effettuare la diffusione di informazioni utili, di carattere sociale e o istituzionale, senza alcun aggravio di spese per il Comune.

Gli impianti dovranno comunque essere equamente distribuiti sul territorio comunale, tenuto conto della loro ubicazione nell'ambito del piano generale, e comunque nel rispetto dei vincoli previsti per gli edifici monumentali e per le zone soggette a vincoli e controlli ambientali, previa l'autorizzazione prevista negli articoli 7 e 10 del piano generale degli impianti pubblicitari allegato al presente regolamento.

TRANSIT

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il funzionario responsabile o il concessionario del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare al

## S I N D A C O

una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

### Art. 15 - TARIFFE.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. Vedasi allegato "A"

### Art. 16 - TARIFFE.

Vedasi allegato "B".

### Art. 17 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI.

Il richiedente, per ottenere le autorizzazioni per le singole forme di distribuzione di materiale pubblicitario sopra riportate, deve presentare una domanda in carta semplice con allegato un fac-simile della pubblicità che vuole effettuare, le modalità e i giorni di distribuzione. Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

### Art. 18 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio" o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali";

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

- b) Gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quello riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore un quarto di metro quadrato;

- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;

- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### CAPO III

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



È soggetta al diritto sulle pubbliche affissioni, contenuto nel presente regolamento, l'affissione, a cura del Comune, effettuata in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 21 - SOGGETTO PASSIVO.

Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni, dovuto al pagamento in via principale, è colui che richiede il servizio o colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 22 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito nel Comune, garantisce l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti, a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, il Comune ha installato impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a metri quadri 18 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo di metri quadri <sup>624</sup> 18, rilevato che la popolazione residente al 31.12.1992 ammonta complessivamente a n. 3355 unità.

Art. 23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale in servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 24 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Il Comune, in caso di gestione diretta, o il Concessionario del Servizio, in caso di gestione in concessione, provvede all'accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, entro due anni dalla data in cui la commissione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dell'affissione, l'importo del diritto o del maggiore diritto, della maggiore soprattassa e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune, per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione da un rappresentante del concessionario.

Art. 25 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio per la riscossione e l'accertamento dei diritti

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

Art. 29 - RIDUZIONI DEL DIRITTO.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Art. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO.

Vedi allegato

Art. 27 - MISURA DEL DIRITTO.

Le tariffe sono quelle di cui all'allegato B.

to del pubblico servizio.

zione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento conseguiti" sul fronte della lotta alla evasione con la proposta dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso

**SINDACO**

entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare al

Il Funzionario responsabile o il concessionario del servizio,

cui sopra spettano al concessionario.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di

di detto funzionario responsabile entro 60 gg. dalla sua nomina.

per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale

relativi e dispone i rimborsi.

che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario

Art. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

dal D.Lgs. n. 566/93.

ai D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, così come modificato ed integrato

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui locali, previsti e disciplinati ai fini dell'imposta sulla ai soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari per i Tributi all'art. 22, comma 3, lettera c) Legge 8.6.1990, n. 142, ovvero concessione al servizio ad apposita azienda speciale di cui economico funzionale, si riserva la facoltà di affidare in

Il Comune, ove lo ritenga più conveniente, sotto il profilo

sulla pubblica affissione è gestito direttamente dal Comune.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a giorni 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico timbrato dal Comune.

Art. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO.

- e) per gli annunci mortuari.
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filandropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici Territoriali;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ogni commissione.

Art. 32. AFFISSIONI DI URGENZA FESTIVE E NOTTURNE.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, anconche a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servizio di pubblico passaggio.

Il Comune, nel giorno in cui l'affissione è stata eseguita al completo deve mettere a disposizione del committente, ove questi lo richieda, l'elenco delle posizioni utilizzate e l'indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi, al fine di consentire di verificare che il servizio di affissione, per l'esecuzione del quale è stato corrisposto il relativo tributo, sia stato eseguito in perfetta conformità alle modalità previste e/o richieste.

Nel registro devono essere annotate le singole richieste di effettuazione delle affissioni ed il Comune, nella esecuzione del servizio, dovrà necessariamente tener conto dell'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle "pubbliche affissioni" con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle affissioni.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, ovvero il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 33 SANZIONI TRIBUTARIE.

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 32, l'omessa, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 34 -INTERESSI.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 35 SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute al comma I e II della legge 24.11.1981, n.689 salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L.200.000 a L.2.000.000 con notificazione agli interessati, entro giorni 150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.



Il ricorso avverso il provvedimento adottato, deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto contro la decisione della stessa Direzione, con consegna a mano, nel qual caso l'Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta per l'avvenuta presentazione, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il ricorso avverso il provvedimento adottato, deve essere presentato all'atto o della decisione del ricorso. Al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica al Comune, e in seconda istanza, anche da parte del Comune, ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - ex Intendenza di Finanza - n. 413, contro gli atti di accertamento e ammesso 30.12.91, n. 413, contro gli atti di accertamento e ammesso della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge Provinciale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione dell'art. 30 della Legge Provinciale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.92, n. 546, in attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie

Art. 37 CONTENZIOSO.

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 37 e 39 del presente regolamento.

Art. 36 CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

ri. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, la immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può spendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 38 RIMBORSI.


Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta semplice in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di giorni 90.

Al contribuente spettano le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 39 PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.



GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

CAPO V

Art. 40 - GESTIONE DEL SERVIZIO.

Il Comune effettua la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni in forma diretta, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il può affidare in concessione ad apposita azienda speciale secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 24 del presente regolamento.

In caso di affidamento in gestione del servizio, il concessionario, subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti ivi comprese quelle per il personale impiegato in ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 41 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE.

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.26 viene effettuato in conformità all'art.56 della legge 8.6.1990, n.142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art.89 del regio decreto 23.5.1924, n.827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2.2.1973, n.14, e dall'art.2 -bis del Decreto legge 2.3.1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.1989, n.155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.26 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art.27. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4.1.1968, n.15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell'art.30, comma 4 lettera d).



Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a 3 anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero in canone fisso sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

Art. 42 - INCOMPATIBILITÀ.

Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 32 né essere legali rappresentanti, amministratori o sindaci di società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i pubblici impiegati;
- c) i ministri dei culti;
- d) coloro che per legge o per provvedimenti giurisdizionali hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, finché non abbiano pagato per intero i loro debiti;

e) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per qualsiasi altro reato non colposo che comporti la pena della reclusione non inferiore a due anni;

f) i condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella temporanea per tutto il tempo della sua durata. Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni:

a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione;

c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione;

d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art.44;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art.45;
- e) per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario o di commercializzazione della pubblicità, tale condizione deve essere attestata dalle persone fisiche con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4.1.1968, n.15, ovvero deve essere previsto nello statuto della società;

- f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
- g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art.46.

La decadenza è richiesta dal Comune interessato o dall'Ufficio da parte della Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

Il concessionario decade con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco affida i contributi a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 44 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE.

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 46, di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, al Comune interessato assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.



Il concessionario del servizio dovrà garantire la manutenzione degli impianti esistenti e di quelli installati successivamente.

Il Comune effettuerà con proprio personale un censimento annuale degli impianti per verificare lo stato d'uso degli stessi. Conseguentemente, il Comune a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, rivernicatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Gli impianti installati dal concessionario, potranno, al termine della concessione, essere rilevati dal Comune, tenuto conto dello stato di conservazione degli stessi e dell'ammortamento fiscale previsto per i beni oggetto dell'installazione dal Decreto Ministeriale 1988.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10 giugno 1982, n.348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

Il concessionario dovrà comunque corrispondere al Comune le somme derivanti da mancata riscossione di diritti e imposte per affissioni e pubblicità abusive, dovute a sue negligenze nel vigilare sull'intero territorio comunale.

#### CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

## Art. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 507/93 il Comune non darà più corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo né autorizzerà l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del presente regolamento e del piano generale di cui all'art.51.

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, comma 6, del Decreto Legislativo n. 507/1993, nonché per ogni altro rimborso di imposta o diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente ed alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;

#### Art. 49 - ISTITUZIONE DOCUMENTI PER LA GESTIONE CONTABILE.

Le scadenze trimestrali previste dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 507/93 sono le seguenti: 31 marzo 30 giugno, 30 settembre 31 dicembre; nel caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione che abbia inizio non coincidente con una delle suddette date la frazione iniziale si cumula al primo trimestre intero.

La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è rapportata ad anno solare di riferimento.

#### Art. 48 - GESTIONE CONTABILE E SCADENZE.

### DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE CONTABILE

#### CAPO VII

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 566/93.

#### Art. 47 - RINVIO.

Con decorrenza dal primo gennaio 1994 risulta abrogato il D.P.R. 639/72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1952, n. 132 e nell'art. 10 della Legge 5.12.1986, n. 856.

#### Art. 46 - DISPOSIZIONI FINALI.

La pubblicità manuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le vigenti disposizioni.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 639/72 devono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove, pre- visto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

ed e) preventivamente vidimato dal segretario comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

manifesti); della causale del pagamento (durata, dimensione e numero dei

del nominativo del contribuente; tenere la chiara indicazione:

non aventi carattere commerciale. Ciascuna bolletta deve con- il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni comma 3, del Decreto Legislativo n.507/1993, abbia consentito da utilizzare qualora il Comune, nei casi previsti dall'art.9, e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, riportate il titolo delle somme riscosse giornalmente

segretario comunale su ciascuno dei quali deve essere te, su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamen- denziati in rosso;

le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evi-

grado, ecc.); nel ruolo, estremi a dispositivo delle decisioni di primo estremi del documento di sospensione se concessa, iscrizione, stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, la pronta identificazione dell'iter procedurale degli nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi

tarlo; e gli estremi del pagamento successivi nonché l'ubicazione, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute, identificativi delle attestazioni di pagamento nonché, durata annuale, nel quale devono essere annotati gli estremi di un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di

f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal segretario comunale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamen- denziati in rosso;

b) un elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di

Art. 50 - CONSERVAZIONE ORDINATA E CRONOLOGICA DEGLI ATTI.

Oltre ai documenti previsti dall'art.49 il Comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del Decreto Legislativo n.507/1993, con la relativa attestazione di pagamento. Nei casi in cui è consentito il pagamento diretto, su ciascuna delle commissioni deve essere annotato il numero del bollettario e della bolletta comprovante l'avvenuto pagamento del diritto;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art.9, comma 2, del Decreto Legislativo n.507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria Comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art.25 comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993.


Art. 51. SITUAZIONI RIEPILOGATIVE.

Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art.4 il concessionario deve compilare in duplice copia - situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numero di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa contestualmente al versamento di cui all'art.26, comma 3, del Decreto Legislativo n.507/1993, al Comune, la seconda copia viene trattenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo. Il Comune o il concessionario deve trasmettere alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro il 31 marzo di ciascun anno una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla Tesoreria Comunale.

Art.52 - DOCUMENTAZIONE.

La documentazione di cui agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della Amministrazione Comunale interessata e degli Organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Nelle gestioni dirette, detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.



**TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 58 DEL 28/10/94

CLASSE **COMUNE DI FORLIANISE - ALLEGATO "A"**

ALLEGATO "A"

<b>Tabella 1</b> (art. 7, c. 6/7 e art. 12)		<b>Pubblicità ordinaria</b> (tariffa annua per metro quadrato)			
Superclic	Pubblicità ordinaria	Categ. normale	Categ. speciale (1)	Categ. normale	Categ. speciale (1)
		16.000	16.000	32.000	32.000
		fino a mq. 5,5	da mq. 5,5 a mq. 8,5	oltre mq. 8,5	
<b>Tabella 2</b> (art. 13, c. 1)		<b>Pubblicità effettuata con veicoli in genere</b> (tariffa annua per metro quadrato)			
Interna	16.000	16.000	24.000	32.000	
Esterna	16.000	24.000	32.000		
		fino a mq. 5,5	da mq. 5,5 a mq. 8,5	oltre mq. 8,5	
<b>Tabella 3</b> (art. 13, c. 3)		<b>Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli</b> (tariffa annua per metro quadrato)			
	96.000	144.000	48.000		
		per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg.	per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg.		
<b>Tabella 4</b> (art. 14, c. 1, 2, 3)		<b>Pubblicità effettuata con pannelli luminosi</b> (tariffa annua per metro quadrato)			
	32.000	64.000			
		effettuata per conto proprio dall'impresa	effettuata per conto terzi		
<b>Tabella 5</b> (art. 14, c. 4, 5)		<b>Pubblicità effettuata con proiezioni</b> (tariffa giornaliera)			
	4.000				
		categoria normale	categoria speciale (1)		

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.

Se la durata è superiore a trenta giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%.

IMMUNISE (B.M.)

<b>Tabella 1</b>	(art. 7, c. 6/7 e art. 12)
------------------	----------------------------

Luminosa o illuminata	Pubblicità ordinaria	Categ. normale	Categ. speciale (1)	Categ. normale	Categ. speciale (1)	Categ. speciale (1)	Superficie	fino a mq. 5,5	16.000	32.000	48.000	64.000
							da mq. 5,5 a mq. 8,5	24.000	48.000	64.000		
								oltre mq. 8,5	32.000			

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

<b>Tabella 2</b>	(art. 13, c. 1)		
Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadrato)	Interna	16.000	16.000
	Esterna	16.000	24.000
		da mq. 5,5 a mq. 8,5	32.000
		oltre mq. 8,5	32.000

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

<b>Tabella 3</b>	(art. 13, c. 3)		
Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadrato)	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg.	44,57	96.000
	per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg.	29,36	144.000
	per autoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	22,72	48.000

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

<b>Tabella 4</b>	(art. 14, c. 1, 2, 3)		
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadrato)	effettuata per conto proprio dall'impresa	32.000	33,05
	effettuata per conto terzi	64.000	33,05

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.

<b>Tabella 5</b>	(art. 14, c. 4, 5)	
Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)	L. 4.000	categoria normale - L.
		categoria speciale (1)

Se la durata è superiore a trenta giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%.

**TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (articoli estratti)

**Art. 2**  
**Classificazione dei comuni**

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

**Art. 7**  
**Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili a medesimo soggetto passivo, collocatedi in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

**Art. 12**  
**Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie è per anno solare e la seguente:

comuni di classe I	L. 32.000
comuni di classe II	* 28.000
comuni di classe III	* 24.000
comuni di classe IV	* 20.000
comuni di classe V	* 16.000

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese a frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa

**Art. 13**  
**Pubblicità effettuata con veicoli**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autolubrificanti, di mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura dei mezzi pubblicitari previsti dall'art. 12, comma 1, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli, suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
  - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg L. 96.000;
  - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie L. 48.000.
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuno di essi in un'unica pagina di ciascun foglio di pubblicità. Il pagamento dell'imposta è di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**Art. 14**  
**Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermitteente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I	L. 128.000
comuni di classe II	* 112.000
comuni di classe III	* 96.000
comuni di classe IV	* 80.000
comuni di classe V	* 64.000

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni metro quadrato indipendentemente dal numero dei

I N D I C E

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO.

Art. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

Art. 7 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA.

Art. 8 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA.

Art. 9 - DICHIARAZIONE.

Art. 10 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI.

Art. 12 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Art. 13 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Art. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Art. 15 - TARIFFE.

Art. 16 - TARIFFE.

Art. 17 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI.

Art. 18 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

Art. 19 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO III

Art. 20 - PRESUPPOSTO DEL DIRITTO.

Art. 21 - SOGGETTO PASSIVO.

Art. 22 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 23 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 24 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

Art. 25 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO.

Art. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Art. 27 - MISURA DEL DIRITTO.

Art. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO.

Art. 29 - RIDUZIONI DEL DIRITTO.

Art. 30 - ESENZIONI DAL DIRITTO.

Art. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 32 - AFFISSIONI DI URGENZA FESTIVE E NOTTURNE.

- Art. 48 - GESTIONE CONTABILE E SCADENZE.
- Art. 49 - ISTITUZIONE DOCUMENTI PER LA GESTIONE CONTABILE.
- Art. 50 - CONSERVAZIONE ORDINARIA E CRONOLOGICA DEGLI ATTI.
- Art. 51 - SITUAZIONI RIEPILOGATIVE.
- Art. 52 - DOCUMENTAZIONE.

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE CONTABILE

CAPO VII

- Art. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
- Art. 46 - DISPOSIZIONI FINALI.
- Art. 47 - RINVIO.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO VI

- Art. 40 - GESTIONE DEL SERVIZIO.
- Art. 41 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE.
- Art. 42 - INCOMPATIBILITA'.
- Art. 43 - DECADENZA.
- Art. 44 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE.

GESTIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

CAPO V


- Art. 33 - SANZIONI TRIBUTARIE.
- Art. 34 - INTERESSI.
- Art. 35 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.
- Art. 36 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO.
- Art. 37 - CONTENZIOSO.
- Art. 38 - RIMBORSI.
- Art. 39 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO.

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI.

CAPO IV

BOGLIANI

LIPLOGIE PER GLI SPAZI  
PER LE AFFISSIONI  
PUBBLICHE



Gli spazi per la comunicazione e la pubblicità incidono in modo notevole sulla città.

Occorre, pertanto, che sia la tipologia che la quantità di impianti di tal tipo siano studiate in modo adeguato.

Si considera che occorre caratterizzare le varie zone con una equilibrata distribuzione degli impianti per le affissioni; si dovrà cercare di diradare la posa in opera di tali elementi, in quelle aree che hanno particolare interesse storico-ambientale e si dovrà evitare di collocare gli stessi, a ridosso di monumenti artistici.

La tipologia di elementi di questo tipo è stata suddivisa in

quattro categorie :

1) Stendardi bifacciali;

2) Plancia a muro;

3) Trespolo;

4) Poster;

si è studiato un disegno semplice ma caratterizzante, sia per

l'uso delle diverse tonalità cromatiche sia per

l'aspetto, fortemente incisivo, del collegamento fra pannello e

struttura portante.

Si è allontanato il pannello dagli elementi di supporto ai





fine di ottenere un duplice effetto : da una parte si è cercato di annullare il peso visivo del palo di sostegno, dall'altra si è voluto marcare la visione della cornice.

S T E N D A R D O   B I F A C C I A L E  
C O N   F R O N T A L I N O  
-TIPOLOGIA A e AI-

Si compone di una struttura portante costituita da tubolare in ferro (Ø 80) con angolare di raccordo, dalle stesse dimensioni, tra gli elementi verticali e quello orizzontale.

Il pannello di supporto per i manifesti pubblicitari ha le dimensioni di mt. 1,40 X 2,00, oppure di mt. 2,00 X 1,40 con cornice costituita da profilato a C di cm. 3 X 3 X 1.


Il pannello si collega alla struttura portante tramite una maglia quadrata di cm. 5 X 5 composta da piattine in ferro di cm.

3 X 1, così come da disegno allegato.

Lo standardo bifacciale avrà diversificazioni cromatiche a secondo del suo utilizzo.

Si prevede :

strutturale	struttura portante	cornice pannello
istituzionale		
comune ed altri Enti)	canna di fucile	bordeaux
teologici	canna di fucile	canna di fucile








Commerciale  
canna di fucile rosso

Culturale e sportivo  
canna di fucile verde inghilterra

*[Handwritten signature]*



TIPO "A"



P L A N C I A A M U R O  
 TIPO S e B I



Le affissioni di tipo commerciale, istituzionale, culturale e/o sportive e per necrologici, oltre che su pali sono previste anche a muro.

L'elemento di supporto sarà, pertanto, una piastra applicata a muro tramite tasselli a pressione.

La cornice è impostata sulla massima semplicità; si tratta di un profilato a C dalle dimensioni di cm.10 X 10 X 3; nella parte anteriore la cornice presenta un taglio a 45° che, a secondo della colorazione, renderà evidente la tipologia dello spazio per l'affissione.

Pertanto, l'intera struttura sarà in color canna di fucile, mentre la faccia sfettata a 45° sarà così come appresso specificato:

bordeaux	Istituzionale
canna di fucile	Necrologici
rosso	Commerciale
verde inghilterra	Culturale



TIPO B



E' il sistema di affissione previsto per la sola pubblicita di tipo commerciale.

Si compone di elementi strutturali cosi come il tipo A, tubolare in ferro ( Ø 80 ) ed angolare di raccordo avente le stesse dimensioni.

Il pannello avra le dimensioni di mt. 1,40 X 2,00.



La cornice, costituita da profilato a C dalle dimensioni di cm. 3 X 3 X 1 , sarà verniciata in colore rosso.

Il collegamento tra gli elementi strutturali ed i pannelli è assicurato da piattine in ferro di cm. 3 X 1, così come da disegno allegato.


Gli elementi strutturali termineranno con un tubolare, di dimensioni più piccole rispetto a quello utilizzato per i pali ( 0 60 ) .

Tutta la struttura sarà verniciata in colore canna di fucile, mentre la cornice sarà in colore rosso.

Sarà possibile sistemare, a completamento dell'intera struttura, delle fioriere direttamente a pavimento.



TIPO C



Questi ultimi sono previsti in scatolare di ferro di dimensioni cm. 10 X 5 e saranno verniciati in color canna di fucile.

Nel caso in cui sarà necessario montare il poster su pali, (piattine in ferro).

La necessità di prevedere l'uso di una intelaiatura di supporto Le notevoli dimensioni di questi pannelli hanno determinato dimensioni di cm. 3 X 10 X 10 ed interamente verniciata in rosso. con angoli stondati, realizzata con profilato a C dalle L'elemento caratterizzante per questa tipologia è la cornice si utilizzano, quindi, i poster, a muro, su pali.




dalle dimensioni di mt. 3,00 X 6,00.

La pubblicità commerciale è prevista anche su grossi pannelli

P O S T E R  
T I P O D E D I



42



(C)  
TIPO D (su pali)



Art. 1 - OGGETTO:

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardano l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere:

a) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI DI ESERCIZIO:

Si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON DI ESERCIZIO:

Si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

a) A BANDIERA (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;

b) FRONTALI (orizzontali o verticali) contro muro;

c) A GIORNO (su tetti, pensiline, cancelli e paline).

Art. 3 - CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE.

I criteri di specificazione:

a) COLORE.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI.

L'insegna dovrà essere installata nell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.



Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di metri 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attivamente la viabilità

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Art. 6 - NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ.

In materia di esposizione di cartelli e simili in Comune, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

L'Altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattati ed il cartone.

I cartelli, i posters, gli standardi ed impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI.

- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- 1) a parete;

b) SECONDO LA COLLOCAZIONE

- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

a) SECONDO LA FUNZIONE

1) pubblicitari in genere;

I cartelli e simili, oltre ai quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne persistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione, e comunque le stesse dovranno essere collocate nel rispetto delle norme dettate dal codice della strada.



ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transittanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati i cartellini e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di metri quadri 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt.3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt.200 prima dei segnali stradali o di mt.100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt.100 per ogni lato di strada, possibilmente staccandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque, eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONI.

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte della Giunta Municipale e per quanto attiene alle richieste provenienti da professionisti, previo parere da parte del competente Ordine professionale sulla veridicità di quanto esposto e autorizzazione sindacale a mente della L. 175/92 artt.1 e 2.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del Comando dei Vigili Urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:



- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuarne tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice. Per le insegne di rilevanza dimensionali e di particolare ubicazione, la Giunta Municipale ha la facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico;
- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.
- d) individuazione sulla cartografia aereofotogrammetrica, della ubicazione del manufatto da installare.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) pubblica effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percepibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- b) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.
- In ogni caso, le autorizzazione di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
- In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
- Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE.



Le domande di volta, dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

Art. 9 - POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITÀ.

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura disposta nel presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata, apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a sollevare il comune da qualsiasi azione, avanzata nei confronti del Comune, in concessione, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari. I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

Art. 10 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.



Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

Art. 11 - ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre giorni 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Art. 12 - NORME TRANSITORIE.

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 3 anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare della autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare più collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

